

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2020**

- In data 22 dicembre dell'anno 2020, è stata sottoscritta l'ipotesi del contratto decentrato integrativo del personale dirigente della Giunta regionale per l'annualità 2020
- La Giunta regionale, nella seduta del 30 dicembre 2020 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CDI 2020.

In data 30 DIC. 2020, presso il Palazzo Li-Madou, le parti negoziali come di seguito composte:


Delegazione trattante di parte pubblica Giunta regionale:

Dott. Piergiuseppe Mariotti (Presidente)

Dott.ssa Enrica Bonvecchi (Componente)

Dott. Mauro Terzoni (Componente)

Dott. Andrea Bordoni (Comp. Aggr. per Assam)

  
Four horizontal lines with handwritten signatures in blue ink above them, corresponding to the names listed to the left.


ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

FP / CGIL

CISL / FPS

UIL / FPL

DIRER/FEDIRETS

  
Four horizontal lines with handwritten signatures in black ink above them, corresponding to the union names listed to the left.

sottoscrivono il Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente della Giunta regionale, relativo al Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2020.



20 DEC 1950

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE – PERSONALE DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2020**

**PREMESSA**

Le parti danno per conosciute le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 2 maggio 2014 n. 68, e le indicazioni operative di cui alla nota dell'8 agosto 2014 attuativa della circolare n. 60/GAB in data 12 maggio 2014 a firma congiunta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**ARTICOLO 1  
(Risorse del Fondo)**

Il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Giunta regionale a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 26 del CCNL 23/12/1999, è pari a Euro 3.601.373,29, al netto degli oneri riflessi, e viene ripartito secondo quanto individuato nel prospetto allegato sub lettera A).

Il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Giunta regionale è incrementato per il personale assunto espressamente per il funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 189/2016, e del Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015, come successivamente confermato nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Giunta regionale è decurtato delle risorse relative all'ulteriore dirigente regionale assegnato nell'anno 2020 all'ASSAM.

**ARTICOLO 2  
(Retribuzione di posizione)**

Le risorse destinate alla retribuzione di posizione ammontano complessivamente a Euro 2.476.000,00, di cui Euro 76.000,00 vincolate al personale assunto per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 e dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015.

Per effetto delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 19/03/2018 ai dirigenti con incarico di direzione dei Servizi e ai dirigenti con incarico di direzione delle Posizioni di funzione, sono corrisposti i seguenti valori economici:

<b>FASCIA</b>	<b>IMPORTO</b>
S1a	Euro 67.000,00
S1b	Euro 57.000,00
S2	Euro 44.000,00
S3	Euro 38.000,00
S4	Euro 31.000,00
S5	Euro 26.000,00



### **ARTICOLO 3 (Retribuzione di risultato)**

Le risorse destinate alla retribuzione di risultato ammontano a Euro 872.982,25, pari al 27,25 % del fondo complessivo al netto delle risorse finalizzate, oltre a Euro 27.360,00 vincolate al personale assunto per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 e dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015. L'ammontare delle risorse destinate a indennità di risultato viene incrementato di ogni risparmio che si determini nel pagamento delle retribuzioni di posizione al termine dell'anno di riferimento. Tale aggiustamento vale sia in positivo che in negativo.

Per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione la disciplina concernente Sistema compensi incentivanti, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, già allegata al Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente del 28/12/2012.

### **ARTICOLO 4 (Compensi previsti da specifiche disposizione di legge)**

I compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e di attività determinati sono correlati a:


- compensi per attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sentenze favorevoli con spese a carico della controparte e sentenze favorevoli con spese compensate;
- incremento retribuzione posizione e risultato personale regionale distaccato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 e 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziato con le risorse di cui all'articolo 4, del medesimo decreto legge;
- retribuzione posizione e risultato personale regionale assegnato al soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 e dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015.

### **ARTICOLO 5 (Norme di adeguamento al CCNL 17/12/2020)**

Le parti si impegnano ad avviare la trattativa sindacale per il recepimento delle novità normative contenute nel nuovo contratto della dirigenza Funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020 entro il mese di febbraio 2020.

#### **Dichiarazione congiunta:**

Le parti si impegnano a rivedere la correlazione tra compensi professionali legali e retribuzione di risultato prevista nel regolamento entro il 1° semestre 2021, al fine di definire successivamente i criteri di tale correlazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa del nuovo CDI normativo 2021 – 2023.




<b>FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2020</b>	
Importo Monte Salari 2007 Dirigenza	7.334.676,39
Importo Monte Salari 2005 Dirigenza	3.332.884,74
Importo Monte Salari 2003 Dirigenza	6.217.324,23
Importo Monte Salari 2001 Dirigenza	7.626.881,10
<b>RISORSE PERMANENTI ANNO 2020</b>	
ART.26-c.1-lett. A (risorse 1998)	2.309.445,60
ART.26-c.1-lett. D (1,25% M.S.1997)	64.709,69
ART.26-c.1-lett. G (risp.dirigenti cessati anno 1998-2009, 2017-2018)	276.228,68
ART.26-c.1-lett. G (risp.dirigenti cessati anno 2019)	8.988,60
ART.11 Legge finanziaria 2010	354.474,72
ART.26-c. 5 (6% riduz. posti dirigenza)	86.817,29
ART.23-C.1 CCNL 2002-2003 (incremento in.pos.anno 2002 per € 520)	45.531,25
ART.23-C.3 CCNL 2002-2003 (incremento 2005 1,66% monte salari 2001)	123.159,84
ART.4-C.1 CCNL 2004-2005 (incremento ind.pos. per € 1.144,00)	58.344,00
ART.4-C.4 CCNL 2004-2005 (0,89% monte salari 2003)	53.833,64
ART.16-c.1 CCNL 2006-2007 (increm. retrib.posizione per € 478,40)	24.398,40
ART.16-C.4 CCNL 2006-2007 (1,78% monte salari 2005)	59.325,35
ART.5-c.1 CCNL 2008-2009 (increm. retrib.posizione per € 611,00)	31.161,00
ART.5-c.4 CCNL 2008-2009 (0,73% monte salari 2007)	53.543,13
Risorse personale ex province - fondi ex legge 56/2014 - art.1,c.800, L.205/2017	441.466,96
Riequilibrio trattamento accessorio personale province trasferito ex legge 56/2014 (art. 1, comma 800, legge 205/2017) - DPCM 08/03/2019	145.219,00
Risorse personale Centri per l'impiego (art. 1 comma 800, legge 205/2017) - DPCM 08/03/2019	65.187,00
art.15,c.1,lett.i CCNL comparto	11.962,85
CONGLOBAMENTO £ 6.500.000 NEL TABELLARE - art. 1, comma 2-lett.e) e 3, ccnl del 12/02/2002	221.560,02
Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti trasferiti alle province - decentramento amministrativo ex DLgs 112/1998	113.636,74
Retribuzione di posizione e di risultato dirigente regionale trasferito presso Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale	50.600,00
L.R. n. 16/2010 - art.10, comma 2	376.722,04
Art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010 - Consolidamento riduzione per cessazioni anno 2012 - 2014 al netto delle assunzioni	145.074,73
Art. 1, comma 236, L 208/2015 - riduzione per cessazioni 2016 netto assunzioni	-
<b>A) TOTALE RISORSE PERMANENTI</b>	<b>3.282.277,77</b>
<b>RISORSE FINALIZZATE ANNO 2020</b>	
ART.26-c.1-lett. E CCNL (prof.legali) - SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE	40.000,00
ART.26-c.1-lett. E CCNL (prof.legali) - FONDO ART. 9, D.L. 90/2014 - SENTENZE FAVOREVOLI CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE	116.635,00
Risorse ex art.9, comma 9, DL n. 66/2014 - art. 1, comma 512, legge n. 208/2015 - art. 1, comma 1, lett. b), DL 135/2018	103.360,00
Risorse personale USR - DL n. 189/2016	86.365,00
Risorse ex art. 50, comma 7bis, DL n. 189/2016 - incremento personale USR	51.700,00
<b>B) TOTALE RISORSE FINALIZZATE</b>	<b>398.060,00</b>
<b>INCREMENTI UNA TANTUM 2020</b>	
RISPARMI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2019	12.935,77
Art.20, c.5 CCNL 2006-2007 (Regime omnicomprensività - riscossioni 2019)	-
<b>C) TOTALE INCREMENTI UNA TANTUM</b>	<b>12.935,77</b>
<b>D) RIDUZIONE PER RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTE ASSEGNATO ALL'ASSAM</b>	<b>- 32.500,00</b>
<b>E) RIDUZIONE PER SUPERO LIMITE 2016 (ART. 23, COMMA 2, D.LGS 75/2017)</b>	<b>- 59.400,25</b>
<b>TOTALE FONDO 2020</b>	<b>3.601.373,29</b>
<b>TOTALE FONDO 2020 (al netto risorse finalizzate)</b>	<b>3.203.313,29</b>
<b>RIPARTIZIONE FONDO 2020</b>	
FONDO POSIZIONE DIRIGENTI	2.400.000,00
FONDO RISULTATO DIRIGENTI	872.982,25
FONDO POSIZIONE DIRIGENTI ex art.9, comma 9, DL n. 66/2014 e art. 1, comma 512, legge n. 206/2015	76.000,00
FONDO RISULTATO DIRIGENTI ex art.9, comma 9, DL n. 66/2014 e art. 1, comma 512, legge n. 206/2015	27.360,00
COMPENSI PROFESSIONISTI LEGALI ANNO 2019 - SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE	40.000,00
ART.26-c.1-lett. E CCNL (prof.legali) - FONDO ART. 9, D.L. 90/2014 - SENTENZE FAVOREVOLI CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE	116.635,00
INCREMENTO RETRIBUZIONE DIRIGENTI USR - ART.50, COMMA 7BIS, DL 189/2016 E ART. 1, COMMA 990, L. 145/2018	51.700,00
COMPARTICIPAZIONE DEL PERSONALE TRASFERITO DALLA PROVINCIA DI MACERATA AL RECUPERO RISORSE ISPEZIONE MEF	16.696,04
<b>TOTALE UTILIZZO FONDO DIRIGENZA ANNO 2020</b>	<b>3.601.373,29</b>
<b>TOTALE FONDO DIRIGENZA ANNO 2020</b>	<b>3.601.373,29</b>
<b>RESIDUO</b>	<b>-</b>











Via 1° Maggio 142/a  
60131 Ancona  
Tel. 071.285741  
Fax 071.2857400  
E-mail: ancona.categorie@marche.cgil.it

## DICHIARAZIONE A VERBALE

La scrivente O.S. relativamente alla contrattazione decentrata dei dirigenti della Giunta regionale ritiene, al fine di non creare un conflitto tra valutati e valutatori, che il budget per la retribuzione di risultato debba essere diviso tra dirigenti di Servizio e dirigenti di P.F.

Il coordinatore regionale  
Funzioni locali  
FP CGIL

Simone Morbidoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simone Morbidoni'.

U

<b>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE – PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2020</b>
---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge**

Data di sottoscrizione	30/12/2020
Periodo temporale di vigenza	annualità 2020
Composizione della delegazione trattante:	
- delegazione di parte pubblica	Piergiuseppe Mariotti (presidente – Dirigente Servizio Risorse umane organizzative e strumentali) Enrica Bonvecchi (componente - Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante) Mauro Terzoni (componente – Dirigente della P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro)
- delegazione di parte sindacale (ammesse alla contrattazione e firmatarie)	CGIL FP CISL FPS UIL FPL
Soggetti destinatari	Personale dirigente della Giunta regionale
Materie trattate dal contratto integrativo	Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato e suo utilizzo

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:

- In data 22/12/2020 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto decentrato integrativo del personale dirigente – Personale dirigente della Giunta regionale anno 2020; la Giunta regionale, nella seduta del 30/12/2020, ha autorizzato la stipula dell'ipotesi di contratto integrativo; il Collegio dei Revisori dei Conti della regione Marche, con verbale del 28/12/2020, ha certificato la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; in data 30/12/2020 è stato sottoscritto il contratto definitivo.
- E' stato adottato il piano della performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, con deliberazione della Giunta regionale n. 844 del 06/07/2020.
- E' stato adottato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e di trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 27/01/2020, integrato con deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 03/02/2020.
- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013 relativi alla valutazione della performance ed alla contrattazione collettiva.
- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009.

**2 – Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)**

Il contratto disciplina la costituzione del Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Giunta regionale, con riferimento all'annualità economica 2020.

Il presente contratto integra e, per quanto espressamente enunciato, sostituisce il CCDI sottoscritto in data 23/12/2019 relativo all'anno 2019.

Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle vigenti normative (statali e regionali), tenendo conto degli effetti determinati sull'organizzazione e sulle dotazioni organiche della Regione Marche:

- sia dalla legge n. 56/2014, meglio nota come legge Delrio, che ha trasferito alle regioni le funzioni non fondamentali delle province, poi attuata dalla legge regionale 13/2015, a decorrere dall'aprile 2016;

- sia dai commi da 793 a 807 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017 che ha disposto il trasferimento alle regioni delle competenze e del personale dei Centri per l'impiego con decorrenza 1° gennaio 2018.

In tale contesto, il riferimento è fatto in particolare a:

- **articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68.**  
La disposizione, nel definire le misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi da parte delle regioni e degli enti locali, individua un percorso guidato per recuperare gradualmente le somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi prescritti per la contrattazione integrativa.  
La nota interministeriale dell'8 agosto 2014 attuativa della circolare n. 60/GAB in data 12 maggio 2014 a firma congiunta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze relativa alle modalità attuative del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella legge n. 68/2014, contiene le indicazioni applicative dell'articolo 4 citato e in particolare, al punto 1 (pagina 3), fa salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle regioni e dagli organismi strumentali delle stesse in conformità alle leggi regionali già vigenti.
- **articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11,** ai sensi del quale, la regione concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
- **articolo 10, comma 2, della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16,** ai sensi del quale in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e che l'importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.
- **articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122,** ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è decurtato di un importo pari alle riduzioni effettuate per effetto delle cessazioni del personale in servizio avvenute nel periodo 2011 – 2014.
- **articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,** ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- **articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,** ai sensi del quale al personale dei centri per l'impiego trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle

- amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio;
- **articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
  - **articolo 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135**, ai sensi del quale il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo *decreto n. 75 del 2017*, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
  - **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019**, di attuazione dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 75/2017, concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione, dal quale risulta in particolare che la Regione Marche rispetta i parametri a) e b) dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, potendo così agire ad incremento della dotazione delle risorse stabili del fondo salario accessorio ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti del personale trasferito dalle province, sia per il comparto che per la dirigenza, come previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205;
  - **deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 16/05/2019**, concernente la nuova disciplina del processo di omogeneizzazione del trattamento economico del personale proveniente dalle province con quello del personale regionale, alla luce del DPCM 8 marzo 2019;
  - **articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34**, ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
  - **decreto ministeriale 3 settembre 2019** il quale fa salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, qualora il personale in servizio sia inferiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018.

In particolare, le risorse del fondo, sono state ridotte della quota eccedente le corrispondenti risorse dell'anno 2016, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa e in particolare dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, sono state consolidate, nella parte stabile del fondo, le riduzioni corrispondenti alle cessazioni del periodo 2011 - 2014, al netto delle assunzioni, determinate applicando le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 10 febbraio 2010, come modificate e integrate in data 13 ottobre 2011 e in data 7 febbraio 2013.

Le risorse permanenti del Fondo sono state incrementate dell'importo relativo ai Fondi del personale trasferito dalle province ex legge n. 56/2014, oltre che delle risorse corrispondenti al trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego e al riallineamento del trattamento accessorio del citato personale trasferito ex legge n. 56/2014, in applicazione dell'articolo 1, commi 799 e 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019.

La parte variabile del Fondo è costituita da risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e attività; include anche le risorse finalizzate al personale destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 e a quello assegnato al Soggetto aggregatore, assunti in deroga alle facoltà assunzionali ai sensi rispettivamente del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015; come peraltro successivamente confermato anche nell'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, tali risorse non rilevano ai fini del computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il Fondo è inoltre decurtato delle risorse relative all'ulteriore dirigente regionale assegnato nell'anno 2019 all'ASSAM.

Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 3.601.373,29, non comprensive degli oneri riflessi, e sono ripartite secondo quanto individuato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.

Il contratto prevede che le risorse destinate alla retribuzione di posizione ammontano complessivamente a Euro 2.476.000,00; per effetto delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 19/03/2018 ai dirigenti con incarico di direzione dei Servizi e ai dirigenti con incarico di direzione delle Posizioni di funzione, sono corrisposti i seguenti valori economici:

<b>FASCIA</b>	<b>IMPORTO</b>
S1a	Euro 67.000,00
S1b	Euro 57.000,00
S2	Euro 44.000,00
S3	Euro 38.000,00
S4	Euro 31.000,00
S5	Euro 26.000,00

Il contratto prevede inoltre che le risorse destinate alla retribuzione di risultato sono complessivamente Euro 900.342,25, pari al 28,11 per cento del fondo al netto delle risorse vincolate.

Per la valorizzazione della performance, trova applicazione il sistema di valutazione della performance individuale ed organizzativa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.

1232 del 01/08/2012, di cui all'allegato B) al contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente del 28/12/2012.

Sono inoltre previsti i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni e di attività. Detti compensi sono correlati a:

- compensi per attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente alle sentenze favorevoli con spese a carico della controparte e alle sentenze favorevoli con spese compensate;
- incremento retribuzione posizione e risultato personale regionale distaccato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 50, commi 7 e 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziato con le risorse di cui all'articolo 4, del medesimo decreto legge;
- retribuzione di posizione e risultato del personale regionale assegnato al Soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 e dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015.

L'utilizzo dei sistemi premianti di cui alla deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, confermato per l'anno 2020 in esame, è conseguente all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), il quale prevede la disciplina delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l'individuazione delle fasce di merito.

Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei risultati di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 06/07/2020, concernente il Piano della performance 2020 – 2022.

Il Piano della performance individua gli indirizzi di medio periodo per l'azione amministrativa e definisce annualmente gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare alle strutture organizzative regionali.

L'attuazione del suddetto Piano costituisce obiettivo strategico primario per le strutture regionali.

Il Piano si compone di tre parti; dopo una prima parte nella quale vengono presentate le funzioni, l'organizzazione amministrativa, le risorse umane e finanziarie a disposizione delle strutture della Giunta della Regione Marche, vengono introdotte, adeguatamente specificate, la performance organizzativa, più rivolta alla dimensione strategica e la performance individuale, rivolta al raggiungimento dei risultati degli obiettivi specifici.

## **RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA**

### **1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2020 è complessivamente pari a Euro 3.601.373,29, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato.

#### **1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse permanenti ammontano complessivamente a Euro 3.282.277,77 (al netto delle decurtazioni di parte stabile di cui alla successiva sezione III).

##### **- Risorse storiche consolidate**

Le risorse storiche consolidate di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del Contratto collettivo nazionale del 23/12/1999 sono pari a Euro 2.309.445,60.

### - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di Contratto collettivo nazionale, con carattere di certezza e stabilità, sono complessivamente pari a Euro 449.296,61.

### - Altri incrementi con carattere di certezze e stabilità

Gli altri incrementi con carattere di certezza e stabilità sono complessivamente pari a Euro 1.443.091,94, come di seguito specificato:

- 1,25% monte salari 1997 (art.26, c.1, lett.d)	Euro	64.709,69
- RIA e maturato economico cessati anni 1998/2009 (art.26, c.1, lett.g)	Euro	257.435,21
- RIA e maturato economico cessati anno 2017 (art.26, c.1, lett.g)	Euro	3.829,56
- RIA e maturato economico cessati anno 2018 (art.26, c.1, lett.g)	Euro	14.963,91
- RIA e maturato economico cessati anno 2019 (art.26, c.1, lett.g)	Euro	8.988,60
- incrementi per riduzione stabile posti in organico (art.26, c.5)	Euro	86.817,29
- incrementi previsti da specifiche leggi regionali	Euro	354.474,72
- fondi personale province trasferito ex legge 56/2014 – art. 1, c.800, legge 205/2017	Euro	441.466,96
- risorse riequilibrio trattamento accessorio personale province trasferito ex legge 56/2014 – art. 1, c.800, legge 205/2017 – art. 5, LR 39/2018	Euro	145.219,00
- risorse personale Centri per l'impiego – art. 1, c.800, legge 205/2017 – art. 5, LR 39/2018	Euro	65.187,00

## 1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono complessivamente pari a Euro 410.995,77. Sono costituite per Euro 12.935,77 dai risparmi che derivano dall'utilizzo delle risorse del fondo dell'anno precedente e per Euro 398.060,00, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera e), del CCNL 23/12/1999, dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e attività.

In particolare, le relative voci di entrata del fondo si riferiscono alle disposizioni normative ed alle finalità di seguito specificate:

- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, articolo 9, per i compensi spettanti ai professionisti legali, con riferimento alle sentenze favorevoli con spese a carico della controparte e a quelle con compensazione delle spese (deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 19/12/2016 e deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR del 1 febbraio 2018);
- articolo 50, comma 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli incrementi della retribuzione di posizione e di risultato spettanti ai dirigenti impiegati presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
- articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014 e articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015, per il personale assegnato al soggetto aggregatore.

Tali poste costituiscono delle mere "partite di giro" contabili, essendo lo stesso importo riportato nella parte dell'utilizzo del fondo, e corrispondono alle somme effettivamente accantonate nell'ambito dei capitoli del bilancio regionale, specificatamente correlati all'esercizio delle relative funzioni. Eventuali economie non costituiscono risorse da poter reinvestire nel fondo dell'anno successivo.

Nell'anno 2020 il Fondo tali risorse sono state ridotte di Euro 32.500,00, corrispondente alle risorse per la retribuzione di posizione e risultato dell'ulteriore dirigente della Giunta regionale assegnato all'ASSAM.

## 1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Le risorse del fondo per l'anno 2020 sono state ridotte di complessivi Euro 1.011.456,63.

Nel corso degli anni le riduzioni applicate sono state di Euro 868.956,38, come di seguito evidenziato:

- decrementi contrattualmente previsti	Euro 233.522,87
- personale trasferito alle province	Euro 113.636,74
- decrementi previsti da specifiche leggi regionali (L.R. 16/2010)	Euro 376.722,04
- riduzioni ex articolo 9, comma 2 bis, decreto legge n. 78/2010	Euro 145.074,73

Con particolare riferimento al consolidamento delle riduzioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, per effetto delle cessazioni periodo 2011 - 2014, al netto delle assunzioni, a stessa è stata determinata applicando i criteri di calcolo definiti nelle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 10 febbraio 2010, come modificate e integrate in data 13 ottobre 2011 e in data 7 febbraio 2013, concernenti "Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122".

Nell'anno 2020 il Fondo è stato ridotto di Euro 32.500,00, corrispondente alle risorse per la retribuzione di posizione e risultato dell'ulteriore dirigente della Giunta regionale assegnato all'ASSAM, oltre che di Euro 50.600,00 relativamente al dirigente regionale trasferito presso Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.

Il Fondo è stato inoltre ridotto di Euro 59.400,25, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017.

#### **1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.1 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3) pari ad Euro 3.282.277,77;
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3) pari a Euro 410.995,77;
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti) pari ad Euro 3.601.373,29.

#### **1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### **2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo integrativo del 30/12/2020, è dettagliata nel prospetto di cui all'allegato A) dell'accordo medesimo.

Nell'utilizzo del fondo è stato rispettato l'equilibrio tra le risorse stabili e gli istituti aventi carattere di generalità o con natura fissa e ricorrente.

#### **2.1– Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione ammontano complessivamente a Euro 2.701.031,04, come di seguito specificato:

- retribuzione di posizione	Euro	2.476.000,00
- compartecipazione personale trasferito dalla provincia al recupero risorse ispezione MEF	Euro	16.696,04

Le risorse previste da specifiche disposizioni di legge sono destinate a remunerare le seguenti attività:

- compensi professionisti legali	Euro	40.000,00
- compensi per i professionisti legali per le sentenze favorevoli con compensazione di spese	Euro	116.365,00
- incrementi dirigenti assegnato all'Ufficio speciale per la ricostruzione	Euro	51.700,00

## **2.2– Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Le risorse negoziate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione, ammontano a Euro 900.342,25 e sono destinate alla retribuzione di risultato.

## **2.3 – Sezione III – Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.1) pari ad Euro 2.701.031,04;
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.2) pari ad Euro 900.342,25;
- c) Totale eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3) parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;
- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti) pari a Euro 3.601.373,29.

## **2.5– Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **2.6– Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.**

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse permanenti, pari a Euro 3.282.277,77, vengono impiegate per Euro 2.476.000,00 per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione il sistema di valutazione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, di cui all'allegato B) al contratto decentrato integrativo del personale dirigente del 28/12/2012;
- c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### **3 – Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Le risorse del Fondo 2020 non sono superiori a quelle del Fondo certificato nell'anno 2016 (al netto delle somme non soggette al vincolo), nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa, la cui consistenza deve essere coerente con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale e delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

	Fondo 2016	Fondo 2019	Fondo 2020
Risorse fisse	2.618.271,54	3.312.722,17	3.282.277,77
Risorse variabili	217.379,44	572.868,52	378.495,77
Riduzione per supero vincolo fondo 2016	-	- 39.244,65	- 59.400,25
<b>Totale Fondo</b>	<b>2.835.650,98</b>	<b>3.846.346,04</b>	<b>3.601.373,29</b>
Risorse non soggette al vincolo	- 214.046,42	- 1.224.741,48	- 979.768,73
<b>Totale Fondo per vincolo</b>	<b>2.621.604,56</b>	<b>2.621.604,56</b>	<b>2.621.604,56</b>
Destinazioni non contrattate	1.710.516,60	3.005.870,78	2.701.031,04
Destinazioni contrattate	1.125.134,38	840.475,26	900.342,25
Destinazioni da regolare	-	-	-
<b>Totale destinazioni</b>	<b>2.835.650,98</b>	<b>3.846.346,04</b>	<b>3.601.373,29</b>

### **4 – Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**4.1– Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.**

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione / variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II.

#### **4.2– Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Dall'utilizzo del Fondo relativo all'anno precedente sono risultate economie da riportare tra le risorse variabili del Fondo del corrente anno pari a Euro 12.935,77, relative ad una minore spesa per retribuzione di posizione.

#### **4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Trattandosi di un fondo relativo all'anno 2020, sono già stati impegnati, liquidati e pagati complessivamente Euro 2.498.301,10, con imputazione della spesa e dei relativi oneri riflessi a carico dei pertinenti capitoli del bilancio 2020/2022, annualità 2020.

Restano da liquidare Euro 1.103.072,19, oltre agli oneri riflessi pari a Euro 356.292,32, per un totale complessivo di Euro 1.459.364,51, relativo alla retribuzione di risultato, il cui pagamento verrà effettuato nel prossimo anno, all'esito del processo di valutazione, oltre ai compensi per i professionisti legali e all'incremento ex D.L. 189/2016 per i dirigenti assegnati all'Ufficio speciale per la ricostruzione; detto importo trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020/2022, annualità 2020 a carico dei seguenti capitoli:

capitolo 2011010005	995.871,27
capitolo 2011010016	237.017,36
capitolo 2011010027	84.649,06
capitolo 2110210035	68.840,92
capitolo 2110210036	16.384,14
capitolo 2110210037	5.851,48
capitolo 2010310055	27.360,00
capitolo 2010310056	6.511,68
capitolo 2010310054	2.325,60
capitolo 2150110011	11.000,00
capitolo 2150110012	2.618,00
capitolo 2150110013	935,00

Secondo quanto previsto nell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 – paragrafo 5.2, tali risorse sono stanziare nell'esercizio a cui si riferisce il fondo e sono destinate alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni imputati all'esercizio successivo.

Ancona, lì 28 dicembre 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  
(*Dott. Piergiuseppe Mariotti*)